



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0002581**
del 25/02/2020 ore 09:05:47
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 24 FEB. 2020

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pistoia
Via del Can Bianco, 13
51100 - Pistoia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 203/2019 – Esecutività delle decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale

Con riferimento al Vostro quesito dell'11 dicembre 2019 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 14441 del 19.12.2019), con il quale si chiede da quale momento sia da considerare esecutiva la decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale, anche al fine di conoscere quale debba essere il comportamento che deve adottare il Consiglio di Disciplina territoriale in caso di riforma di una delibera da parte del suddetto CDN, si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che l'esecutività del provvedimento amministrativo è l'astratta attitudine dell'atto ad essere eseguito, ovvero il requisito che ne indica l'idoneità ad incidere sulla sfera giuridica altrui in senso costitutivo, modificativo o estintivo, indipendentemente dalla volontà del destinatario la cui sfera giuridica viene concretamente ad essere incisa dal provvedimento.

Nel caso di specie, si evidenzia che le decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale - nella sua qualità di Organo amministrativo di secondo grado riguardo alle impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dai Consigli di Disciplina territoriali nei confronti degli iscritti - possono confermare o rideterminare *in pejus* o *in melius* il contenuto della sanzione impugnata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, 3° comma, del D. Lgs. n. 139/05.

Il DM del 15 febbraio 1949 (Regolamento per la trattazione dei ricorsi innanzi al Consiglio [di Disciplina] Nazionale) stabilisce, all'art. 10, che "La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria". Il deposito della decisione (e dell'intero fascicolo relativo al ricorso) viene effettuato presso il Ministero della Giustizia, dove è istituita la Segreteria dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali e ove sono depositati tutti i fascicoli relativi ai ricorsi trattati, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio di Disciplina Nazionale.

Dopo il deposito, la decisione, già perfetta in tutti i suoi elementi, diviene esecutiva nei confronti dei destinatari nel momento in cui viene notificata alle rispettive parti del procedimento, ovvero all'interessato, al Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato ed al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede il CDT. Dal momento della notifica decorre inoltre il termine per la [eventuale] impugnazione della decisione, da parte dell'interessato o del pubblico ministero, innanzi al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale che ha emesso il provvedimento, ex art. 32 del D. Lgs. n. 139/05.

Con i migliori saluti


Francesca Maione